



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

Regolamento per l'istituzione e la gestione di un **elenco di operatori** economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di servizi e lavori

2026

Approvato con Determinazione D.G. n. 163 del 11.12.2019
Modificato con Determinazione D.G. n. 80 del 07.07.2021
Modificato con Determinazione D.G. n. 35 del 03.04.2023
Modificato con Determinazione n. 2 del 08.01.2026

www.cadf.it

Indice

dei contenuti

1.	Scopo	p. 3
2.	Ambito di applicazione	p. 4
3.	Struttura	p. 5
3.1	Sezioni	p. 5
4.	Requisiti di ammissione all'elenco operatori economici	p. 7
5.	Validità dell'elenco operatori economici e dell'iscrizione	p. 12
6.	Pubblicità	p. 13
7.	Modalità di iscrizione elenco operatori economici	p. 14
8.	Modalità di presentazione della documentazione	p. 16
9.	Comunicazioni	p. 18
10.	Aggiornamento volontario da parte del fornitore	p. 19
11.	Aggiornamento in occasione della scadenza dei documenti	p. 20
12.	Verifiche	p. 22
13.	Diniego, approvazione con riserva, sospensione e cancellazione	p. 23
14.	Responsabilità - Assistenza - Contatti	p. 26
15.	Accesso agli atti	p. 27
16.	Codice Etico - Codice di Condotta dei Fornitori - Trattamento dei dati personali	p. 28



1. Scopo

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (altresì detto **Albo Fornitori o Elenco Fornitori**), da invitare alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori pubblici e servizi di ingegneria ed architettura, cui fare ricorso come strumento di ricerca di mercato e nelle ipotesi previste dagli artt. 50, 141 e 168 del D.Lgs. n.36/2023.

Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di iscrizione all'Elenco Fornitori e di selezione degli operatori economici (*di seguito detti anche Fornitori*) iscritti nell'elenco, in conformità al Regolamento di cui all'art.50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e del criterio di rotazione.

La **richiesta di iscrizione** all'elenco comporta **accettazione** integrale e incondizionata da parte dell'operatore economico di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.



2. Ambito di applicazione



L'utilizzo dell'Elenco Operatori Economici è riservato a CADF S.p.A. per l'indizione di procedure negoziate di importo inferiore alla soglia comunitaria, affidamenti diretti o indagini di mercato riconducibili al settore speciale, anche per il settore escluso **telecomunicazioni** e per i **servizi e forniture estranei** secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.



3. Struttura



L'Albo Fornitori viene gestito attraverso una **Piattaforma telematica** (di seguito anche *Piattaforma o Portale*) che ne consente lo sviluppo e il funzionamento mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato, accessibile via internet mediante sito web, all'indirizzo <https://cadf.traspare.com>, homepage ove è possibile scaricare il presente Regolamento ed acquisire notizie utili circa il processo d'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

L'Elenco Operatori Economici è articolato in diverse sezioni:

- forniture;
- servizi;
- lavori.

Ogni sezione è suddivisa in **categorie**, che possono essere nel tempo integrate o articolate in ulteriori **sottocategorie**, in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da CADF S.p.A.

3.1 Sezioni

Forniture e Servizi

Sono definite le seguenti classi di importo:

- da € 0,00 ad € 39.999,99;
- da € 40.000,00 fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il Fornitore in fase di iscrizione dovrà indicare una o più sottocategorie alle quali iscriversi.

Per le categorie relative ad "Ambiente e Rifiuti" (S0-223) "Autospurghi, trasporti, smaltimenti e bonifiche" sono previste categorie e classi di iscrizione all'A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Per le attività di recupero e smaltimento il Fornitore dovrà selezionare la categoria corrispondente alle proprie attività di recupero o smaltimento di cui al D.Lgs. n.152/2006, parte IV, allegati B e C .

L'operatore economico che intenda iscriversi alle categorie forniture e servizi, oltre alla compilazione del questionario dovrà allegare, ove richiesto, la documentazione prevista a sistema.

Servizi di Ingegneria ed Architettura

L'operatore economico potrà iscriversi a tali categorie solo se rientra tra i soggetti previsti dall'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023.

In fase di iscrizione dovrà selezionare le categorie alle quali intende iscriversi e compilare il questionario proposto dal sistema, allegando la documentazione richiesta. Dovrà inoltre essere in possesso delle abilitazioni previste per legge per l'esecuzione dei servizi attinenti alle categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Lavori

L'Albo Fornitori si articola in categorie di opere generali(OG) e specializzate (OS) definite dalla normativa vigente in materia di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.

Per ogni categoria corrispondente alle categorie SOA sono definite classi di importo, coincidenti con le classifiche delle qualificazioni SOA. È inoltre prevista un'ulteriore classe d'importo per la gestione di appalti di importo fino ad € 150.000,00.

L'operatore economico può iscriversi a tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA rilasciato dagli Organismi di attestazione abilitati nonché, facoltativamente, ad ulteriori categorie di opere generali e specializzate esclusivamente nei limiti della soglia di € 150.000,00, purché in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 al D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico che voglia essere invitato a procedure di gara di importo inferiore alla propria classifica SOA dovrà, in fase di iscrizione, selezionare anche le classifiche inferiori a quella posseduta per le quali presta il consenso all'invito.

L'operatore economico, una volta qualificato, è abilitato a partecipare alle procedure di gara per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici di importo compreso nelle classifiche selezionate per ciascuna categoria.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può iscriversi alle categorie di opere generali o specializzate di suo interesse selezionando esclusivamente le categorie "NO SOA fino a € 39.999,99" e "NO SOA €40.000,00 ad € 149.999,99", purché in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 al D.Lgs. n.36/2023: una volta qualificato, potrà essere interpellato nell'ambito delle procedure di gara, riferite alle categorie di suo interesse, per lavori d'importo coerente con il fatturato dichiarato e in ogni caso per appalti pari o inferiori alla soglia di € 150.000,00.

4. Requisiti di ammissione all'elenco operatori economici



Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65 lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 4 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di carattere speciale di seguito specificati.

I soggetti temporaneamente riuniti- RTI e consorzio ordinari di cui all'art.65, non sono ammessi all'iscrizione all'Elenco Fornitori.

L'operatore economico singolo qualificato all'Albo se invitato ad una procedura di gara potrà presentare offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti.

È ammessa l'iscrizione delle aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, come previsto dall'art. 65, comma 2, lett. g) aventi le seguenti caratteristiche:

- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tutti i casi dovrà essere prodotto il contratto di rete.



È ammesso il ricorso all'istituto dell'**avvalimento** di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 104 del codice e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- L'avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo;
- L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l'iscrizione negli elenchi e non anche al soggetto ausiliario;
- È precluso da parte di più operatori il ricorso all'avvalimento del medesimo soggetto ausiliario nell'ambito della stessa categoria e/o classifica di iscrizione;
- Il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023;
- Il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l'iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contratto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara;
- Il soggetto iscritto od il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall'elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l'iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dalla iscrizione;
- Non è ammesso l'avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.

Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e speciale.

Requisiti di carattere generale e idoneità professionale

A prescindere dalla Sezione alla quale intende qualificarsi, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o presso i competenti ordini professionali ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiede l'iscrizione;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023;
- d) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Qualificazione per affidamenti fino a € 39.999,99

Forniture e Servizi fino a € 39.999,99

Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale

- a) Per la qualificazione nelle categorie relative a "Ambiente e Rifiuti" (S0223) "Autospurghi, trasporti, smaltimenti e bonifiche" il fornitore dovrà possedere iscrizione, in corso di validità, all'A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali) riferita alla sottocategoria selezionata ed alla Classe posseduta;
- b) Per le attività di recupero e smaltimento il fornitore dovrà possedere autorizzazione di gestione degli impianti, in corso di validità, per le attività di recupero o smaltimento di cui al D.Lgs. n. 152/2006, parte IV, allegati B e C ;
- c) Per le attività di trasporto il fornitore dovrà essere in regola con l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori con attività "per conto terzi".
- d) L'attinenza delle forniture e dei servizi della categoria in cui si richiede l'iscrizione dovrà risultare dall'attività indicata nel Registro delle Imprese.

Servizi di Ingegneria ed Architettura fino a € 39.999,99

Requisiti di carattere professionale, capacità tecnica ed economico-finanziaria

- a) Essere un operatore economico di cui all'art. 66 del D. Lgs.n. 36/2023;
- b) Essere iscritto agli albi professionali previsti per legge in base alle sottocategorie selezionate;
- c) Possedere le eventuali abilitazioni previste per legge in base alle sottocategorie selezionate.

Lavori**Requisiti di carattere speciale. Fino a € 39.999,99**

- a) L'attinenza dei lavori della categoria in cui si richiede l'iscrizione dovrà risultare dall'attività indicata nel Registro delle Imprese.

**Qualificazione per affidamenti di importo pari e superiore a € 40.000,00****Forniture e Servizi****Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria**

- a) Indicazione del fatturato specifico di categoria maturato nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni, la cui media non potrà essere inferiore ad € 40.000 (per operatori economici di recente costituzione dovrà essere indicato almeno il fatturato dell'ultimo esercizio finanziario approvato);
- b) Per la qualificazione nelle categorie relative a "Ambiente e Rifiuti" (S0223) "Autospurghi, trasporti, smaltimenti e bonifiche" il fornitore dovrà possedere iscrizione, in corso di validità, all'A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali) riferita alla sottocategoria selezionata ed alla Classe posseduta;
- c) Per le attività di recupero e smaltimento il fornitore dovrà possedere autorizzazione di gestione degli impianti, in corso di validità, per le attività di recupero o smaltimento di cui al D.Lgs. n.152/2006, parte IV, allegati B e C ;
- d) Per le attività di trasporto il fornitore dovrà essere in regola con l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori con attività "per conto terzi".

Servizi di Ingegneria ed Architettura**Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria**

- a) Essere un operatore economico di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) Essere iscritto agli albi professionali previsti per legge in base alle sottocategorie selezionate;
- c) Possedere le eventuali abilitazioni previste per legge in base alle sottocategorie selezionate;
- d) Aver realizzato un fatturato specifico di categoria, maturato nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni, con riferimento al momento in cui viene compilata la domanda di ammissione, la cui media non potrà essere inferiore ad € 40.000,00, relativo agli incarichi riconducibili alla sottocategoria selezionata;
- e) Aver realizzato e completato almeno 3 servizi analoghi negli ultimi dieci anni relativi alla sottocategorie selezionate.

Lavori**Requisiti di carattere speciale**

- a) Possesso di attestazione di qualificazione SOA per l'esecuzione di lavori di importo superiore ad € 150.000,00;
- b) Per la fascia di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino a € 150.000,00, indicazione di almeno 3 lavori analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni riconducibili alla sottocategoria selezionata (obbligatoria per chi non detiene la qualificazione SOA) ed indicazione del fatturato specifico di categoria, maturato nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni, con riferimento al momento in cui viene compilata la domanda di ammissione, la cui media non potrà essere inferiore ad € 40.000.



5. Validità dell'elenco operatori economici e dell'iscrizione



L'Elenco Operatori Economici di CADF S.p.A. ha durata indeterminata e si configura come un elenco **aperto e sempre accessibile**; pertanto i soggetti interessati ad iscriversi potranno presentare in ogni momento la domanda d'inserimento e potranno, una volta iscritti, richiedere in ogni momento l'aggiornamento dei propri dati di iscrizione.

CADF si riserva di :

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale di accesso, mediante pubblico avviso;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti di CADF diritti o pretese di alcun titolo.

Per garantire il rispetto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 l'**elenco** non verrà reso **pubblico**.

La qualificazione degli operatori nell'Elenco Operatori Economici ha **durata e validità a tempo indeterminato**, fermo restando l'aggiornamento della documentazione obbligatoria.

I fornitori sono tenuti ad **aggiornare periodicamente i dati** della propria iscrizione, con le modalità illustrate ai paragrafi 10 e 11 del presente Regolamento.



6. Pubblicità



Le modifiche al presente Regolamento ed alle categorie merceologiche sono pubblicate sul profilo di committenza di C.A.D.F. S.p.A. www.cadf.it, sezione “Bandi di gara e contratti”.

Il presente Regolamento è consultabile sul sito web del Committente www.cadf.it, sezione “Bandi di gara e contratti” ed all’interno della Piattaforma <https://cadf.traspare.com>.



7. Modalità di iscrizione all'elenco operatori economici



Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori è necessario compilare il questionario di iscrizione, mediante la procedura guidata disponibile nella specifica pagina web della Piattaforma. La **domanda di iscrizione**, che sarà sottoposta a valutazione ai fini della qualificazione, è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di adesione alle condizioni generali di registrazione, che regolano l'utilizzo della Piattaforma stessa e l'accettazione del Codice Etico, del Codice di Condotta dei Fornitori e dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori di CADF S.p.A. è possibile esclusivamente tramite Piattaforma informatica, accedendo all'indirizzo <https://cadf.traspare.com>, seguendo i passaggi della procedura telematica guidata.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata **on-line**: la ditta che intende registrarsi presso CADF come fornitore ha a disposizione un wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: le categorie merceologiche di lavori, servizi o forniture rispetto alle quali i fornitori intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute ecc. ...

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le **credenziali di accesso** impostate nel corso della registrazione alla piattaforma Traspare.

L'Ufficio preposto all'interno di CADF, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di iscrizione all'albo o dall'inserimento di aggiornamenti e modifiche, valuterà la richiesta di iscrizione/modifica e procederà alla validazione ed approvazione delle domande che risultino pervenute complete e regolari. L'effettiva iscrizione alla categoria selezionata decorre, pertanto, dalla data di qualificazione del fornitore in tale categoria.

L'operatore economico riceverà comunicazione di iscrizione alla casella di posta elettronica certificata indicata in fase di registrazione.

Qualora in sede di istruttoria la richiesta d'iscrizione risulti incompleta, non esauriente o errata, si sospenderà il procedimento di qualificazione del fornitore con contestuale formale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla documentazione mancante o al perfezionamento delle dichiarazioni rese mediante il sistema di messaggistica presente in Piattaforma.

La **valutazione della domanda** di iscrizione aggiornata determinerà l'avvio di una nuova istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione, da concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data del suo inoltro.

Eventuali richieste di iscrizione inoltrate al di fuori della Piattaforma non saranno accettate né prese in considerazione da CADF.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere la domanda di ammissione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., CADF verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

Il sistema informatico della Piattaforma registrerà tutte le operazioni effettuate dagli utenti, che verranno tracciate e conservate.

Il Rappresentante legale - persona fisica - attraverso il quale l'Operatore Economico è abilitato, è l'unico ed esclusivo titolare dell'account creato sul Portale. Poiché tali credenziali di accesso (username e password) sono riservate, ne è vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità relativa all'uso improprio delle stesse rimane a totale carico del medesimo.



8. Modalità di presentazione della documentazione



Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.P.R. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale.

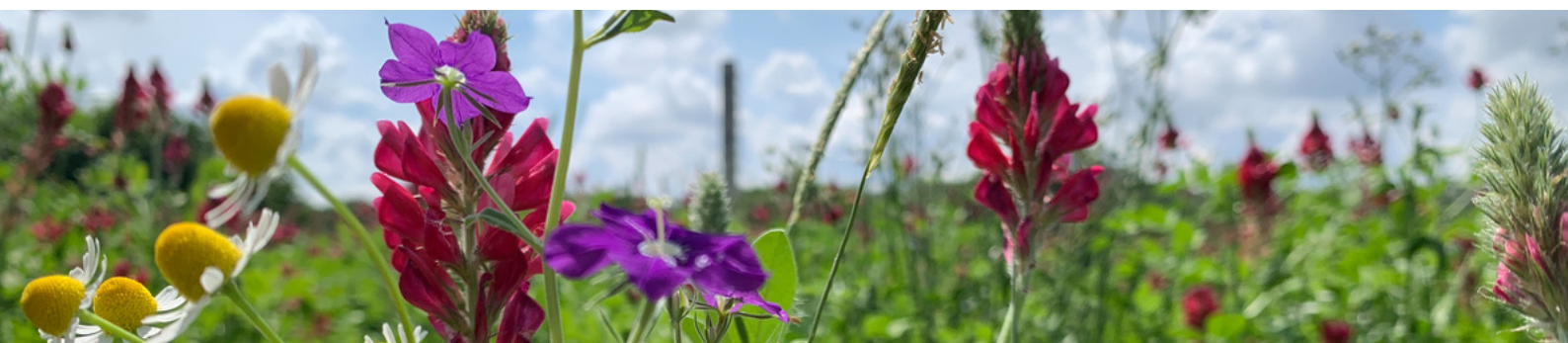
Eventuale **documentazione da allegare**, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all'articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai fini dell'autenticazione è anch'essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.

Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo accreditato da AGID.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.





A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link ecc.).

CADF S.p.A. effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando i software gratuiti messi a disposizione dalle *Certification Authority* Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

È necessario effettuare, per i files firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso in Piattaforma.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese e/o allegate ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si considereranno convenzionalmente rese, ai fini delle eventuali verifiche sulla loro veridicità, alla data di invio della propria richiesta di iscrizione o alla data di chiusura dell'aggiornamento della propria qualifica.

9. Comunicazioni



Ogni comunicazione inerente l'Albo Fornitori indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma. I messaggi aventi particolare valenza formale (qualificazioni, mancate abilitazioni, cancellazioni, sospensioni, inviti a procedure negoziate, ecc. ...) sono inoltrati attraverso la **messaggistica del portale**, che opera le proprie trasmissioni con **posta elettronica certificata**. La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva CADF S.p.A. da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

Il fornitore iscritto ha infine l'onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento.

Si segnala che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Piattaforma è un sistema automatico d'invio delle comunicazioni non monitorato e pertanto qualsiasi messaggio inviato all'indirizzo pec affidamenti@cadf.postecert.it **non verrà preso in considerazione** da CADF S.p.A.

Eventuali comunicazioni, messaggi o richieste d'informazioni da parte del fornitore dovranno essere inoltrate tramite il sistema di messaggistica della Piattaforma presente all'interno delle valutazioni.



10. Aggiornamento volontario da parte del fornitore



Il fornitore iscritto ha l'**obbligo** di tenere **costantemente aggiornata** la sua **posizione** all'interno dell'Elenco Operatori Economici, modificando tempestivamente i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali.

Il fornitore che proceda all'aggiornamento di parte dei dati è tenuto, prima di salvare l'aggiornamento e confermare le modifiche effettuate, a verificare tutti i dati e le dichiarazioni presenti a sistema. Il salvataggio dell'aggiornamento varrà, ai fini della verifica sulla veridicità di quanto dichiarato, sia sulle informazioni oggetto della modifica sia su tutte le altre informazioni, dichiarazioni e requisiti rimasti inalterati.

L'aggiornamento così effettuato di propria iniziativa dal fornitore, confermato, sarà in ogni caso sempre subordinato alla validazione da parte dell'Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato articolo 7.



11. Aggiornamento in occasione della scadenza dei documenti



In prossimità della scadenza di uno o più documenti presenti nel questionario d'iscrizione (ad esempio attestazione SOA, certificati ISO, ANGA, White list, ecc.) il fornitore riceverà **30 giorni prima della scadenza** una **notifica** che lo informerà della necessità di aggiornare il documento.

In particolare, con riguardo ad alcune categorie merceologiche, per le quali sono previste le tipologie di attestazioni di seguito elencate, verrà assegnato un termine corrispondente alla scadenza di uno dei predetti documenti, entro il quale il fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento. L'omissione comporterà il passaggio, per tutte le categorie nelle quali il fornitore stesso è qualificato, nello stato di "**SCADUTO**", con la conseguente impossibilità di essere invitato alle richieste d'offerta:

- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
- Autorizzazioni ambientali (con riguardo alle categorie del gruppo S0223)
- Iscrizione all'elenco delle categorie particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (White List)
- Attestazione SOA per lavori di importo superiore ad € 150.000,00.

Il fornitore, prima della scadenza, dovrà pertanto accedere alla Piattaforma e aggiornare i documenti verificando tutti i dati e le dichiarazioni presenti a sistema.

L'aggiornamento varrà, ai fini della verifica sulla veridicità di quanto dichiarato, sia sulle informazioni oggetto della modifica sia su tutte le altre informazioni, dichiarazioni e requisiti rimasti inalterati.

Tale procedimento sarà in ogni caso sempre subordinato alla **validazione** da parte dell'ufficio preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato articolo 7.

In caso d'inerzia del fornitore qualificato o di aggiornamento parziale, scaduto il termine assegnato per l'aggiornamento si procederà alla **sospensione** del fornitore dall'elenco operatori economici per tutte le categorie merceologiche per le quali aveva richiesto la qualifica, con conseguente impossibilità di selezione dello stesso per procedure negoziate indette da CADF S.p.A., fino alla successiva regolarizzazione.

Il fornitore con iscrizione scaduta, potrà accedere alla valutazione e aggiornare i dati e i documenti presenti a sistema. La conclusione dell'aggiornamento riaprirà una nuova fase istruttoria che sarà in ogni caso sempre subordinata alla validazione da parte dell'Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7. Farà fede a tal fine la data di chiusura della procedura di aggiornamento telematico, così come certificata dalla Piattaforma telematica.

Nel caso in cui l'istruttoria termini con l'approvazione della richiesta, il fornitore con iscrizione scaduta verrà riammesso all'Elenco fornitori mantenendo il numero d'inviti a procedure negoziate ricevuti fino alla sospensione. In caso contrario verrà negata al fornitore la sua riammissione in Albo e il suo stato diventerà revocato.

In fase di partecipazione alle singole gare, CADF S.p.A. richiederà all'operatore economico di autocertificare, ovvero di confermare i requisiti di carattere generale e speciale, dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema.

È facoltà di CADF S.p.A. effettuare in ogni caso, verifiche a campione sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale.



12. Verifiche



Prima di validare la richiesta di iscrizione di un operatore economico, CADF S.p.A. procederà d'ufficio a verificare presso il sito informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sussistenza o meno di annotazioni a suo carico presso il Casellario informatico.

CADF S.p.A. inoltre verificherà, per le categorie della sezione lavori, l'esistenza del certificato di attestazione SOA in corso di validità dichiarato in fase di iscrizione dall'operatore economico e per le categorie delle sezioni forniture e servizi, l'iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, se dichiarata dagli operatori economici.

CADF S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico- finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà la revoca dall'Elenco per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica del relativo provvedimento, fatta salva l'eventuale maggiore durata comunicata con provvedimento di cancellazione, qualora emergano circostanze di gravità tali da inficiare il rapporto fiduciario con CADF S.p.A.



13. Diniego, approvazione con riserva, sospensione e cancellazione



Diniego:

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco Operatori Economici dei soggetti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale di cui al precedente paragrafo 4 del presente Regolamento;
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti di CADF S.p.A. della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 o il rifiuto di stipulare).
- secondo motivata valutazione di CADF S.p.A., nell'esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Lo stato assegnato dalla Piattaforma all'istanza del Fornitore, a seguito del diniego da parte dell'ufficio preposto, sarà **"Respinta"**.

Approvazione con riserva:

Ogniquale volta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l'operatore economico potrà essere ammesso con riserva.

In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell'evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.

Lo stato assegnato dalla Piattaforma al Fornitore, a seguito dell'approvazione con riserva da parte dell'ufficio preposto, sarà **"Confermato"**.

Nella comunicazione di qualificazione saranno espone le motivazioni che hanno portato all'ammissione con riserva.

Sospensione per scadenza:

In caso di mancato riscontro alla richiesta di aggiornamento della propria qualificazione all'Albo e mancato aggiornamento delle attestazioni, documenti, informazioni e/o dati forniti con la richiesta di iscrizione, l'Operatore economico sarà sospeso per scadenza. In particolare, il mancato aggiornamento dell'attestazione SOA, dell'iscrizione ANGA o alla White list a seguito delle infruttuose richieste tempestive di aggiornamento inviate dalla Piattaforma, comporterà la sospensione da tutte le categorie selezionate.

L'Operatore economico potrà essere sospeso anche nei casi previsti dall'art. 11 del **Regolamento relativo alla disciplina del Vendor Rating**, attuato nell'ambito del sistema di qualificazione di CADF S.p.a.

Lo stato assegnato dalla Piattaforma al Fornitore, a seguito della sospensione da parte dell'ufficio preposto, sarà **"Revocata"**.

Durante il periodo di sospensione all'interessato sarà negata la possibilità di essere selezionato per la partecipazione alle procedure negoziate. L'Operatore economico sospeso potrà comunque accedere al Portale, utilizzando il proprio *account*, per poter partecipare a procedure di gara aperte.

Nel caso in cui il fornitore revocato acceda alla Piattaforma ed aggiorni i suoi dati, si riaprirà una nuova fase istruttoria e la richiesta sarà subordinata alla validazione da parte dell'Ufficio preposto, con il medesimo *iter* di cui al suindicato paragrafo 7. In caso di approvazione della richiesta, il fornitore revocato verrà nuovamente confermato all'interno dell'Elenco Fornitori e potrà essere invitato a procedure negoziate ed affidamenti diretti.

Cancellazione:

Oltre a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento relativo alla disciplina del Vendor Rating attuato nell'ambito del sistema di qualificazione di CADF S.p.a., comportano la cancellazione dall'Albo fornitori le seguenti circostanze:

- a) sopravvenuta causa di esclusione per la perdita, in qualunque modo accertata, di uno dei requisiti generali o speciali di cui al precedente paragrafo 4;
- b) dichiarazioni non conformi;
- c) cessazione di attività;
- d) accertamento di gravi violazioni sopravvenute alla normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) contenzioso in corso con CADFS.p.A.;
- f) grave inadempimento nei confronti di CADF, per mancata sottoscrizione di un contratto per fatto a lui imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o il rifiuto di stipulare);
- g) accertamento adeguatamente motivato di una grave negligenza o malafede nell'esecuzione di un contratto stipulato con CADF S.p.A. o di un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- h) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico.

Nei casi previsti ai punti d), e), f), g) precedenti l'operatore economico decadrà dall'elenco per un periodo di **sei mesi** decorrenti dalla notifica del relativo provvedimento, salvo che dalle risultanze istruttorie non emergano circostanze di gravità tali da inficiare il rapporto fiduciario con CADF S.p.A. In tale ipotesi il periodo di cancellazione verrà esteso a **12 mesi** decorrenti dalla notifica del relativo provvedimento.

Il provvedimento di cancellazione verrà preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8, L. 241/1990. L'avvio del procedimento comporta la sospensione dell'operatore in attesa della conclusione del procedimento.

Il provvedimento di cancellazione verrà formalizzato all'operatore economico con apposita comunicazione inviata a mezzo pec alla casella di posta elettronica certificata indicata dal fornitore in fase di registrazione.

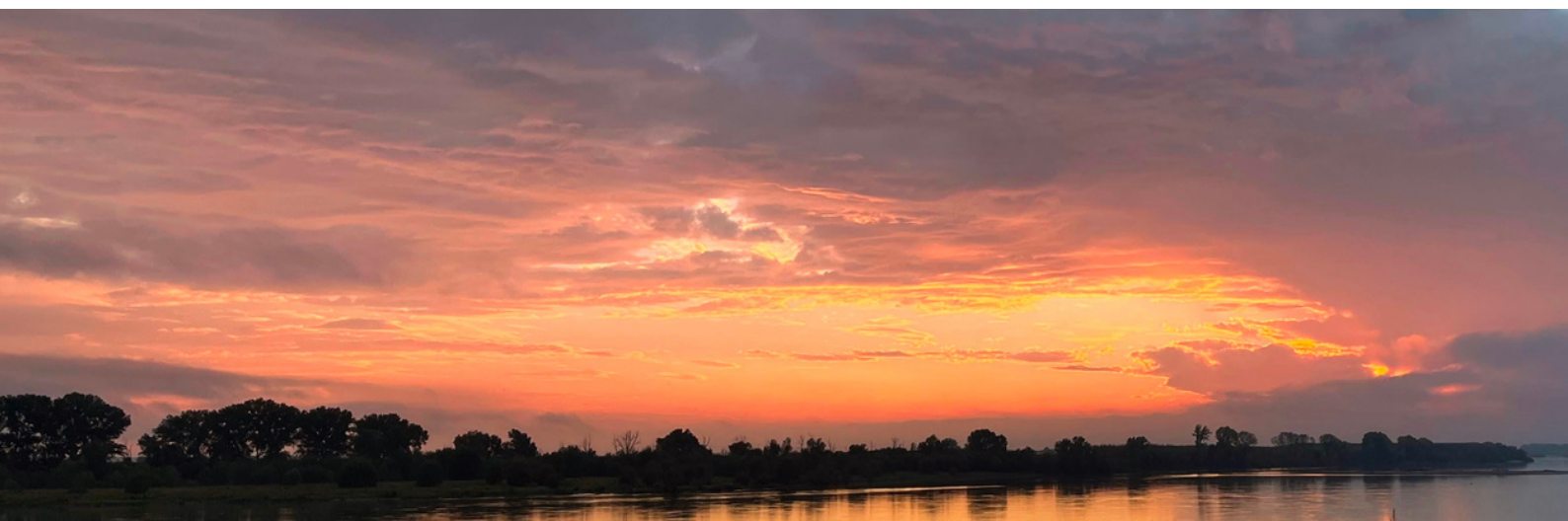
CADF S.p.A. si riserva la facoltà di cancellare un fornitore dall'Albo qualora non risponda a procedure negoziate per almeno tre volte consecutive senza aver presentato un rifiuto debitamente motivato.

L'operatore economico verrà eliminato dall'Elenco operatori economici mediante apposita funzione della Piattaforma e decadrà dall'elenco per un periodo di sei mesi.

Lo stato assegnato al Fornitore dalla Piattaforma a seguito della cancellazione sarà **"Revocata"**. Decorso tale periodo (sei o dodici mesi), l'operatore economico potrà riproporre una nuova richiesta per essere ammesso all'Elenco degli Operatori Economici secondo le modalità previste nel paragrafo 7.

Tale richiesta riaprirà una nuova fase istruttoria e sarà in ogni caso sempre subordinata alla validazione da parte dell'Ufficio preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7. Farà fede a tal fine la data di presentazione della richiesta di qualificazione, così come certificata dalla piattaforma telematica.

In caso di presentazione di una nuova richiesta di iscrizione a seguito di eliminazione, il fornitore cancellato verrà qualificato ex novo all'Elenco Fornitori: la data effettiva di qualifica sarà quella di validazione della nuova richiesta.



14. Responsabilità - Assistenza - Contatti



L'aggiornamento del presente Regolamento è approvato dal Dirigente del Settore Affari Generali.

L'ufficio competente preposto per la gestione e tenuta dell'Elenco Operatori Economici è l'U.O. Gare e Approvvigionamenti (riferimenti tel. 0533/725334-344).

Le **richieste di informazioni** per supporto alla procedura telematica di registrazione alla Piattaforma e di iscrizione all'Elenco Fornitori possono essere inoltrate al servizio di assistenza raggiungibile al link "Assistenza Traspare" presente nella home page della piattaforma e telefonicamente al numero +39 0881 665131 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00).



15. Accesso agli atti



L'accesso a tutti gli atti ed i documenti diversi da quelli già resi disponibili tramite la Piattaforma - mediante interrogazione delle registrazioni del Portale che contengono la tracciatura di tutte le operazioni svolte dagli utenti a sistema - potrà essere esercitato presentando apposita richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, attraverso il sistema di messaggistica presente in Piattaforma.



16. Codice Etico - Codice di Condotta dei Fornitori - Trattamento dei dati personali



Per poter presentare la propria domanda di iscrizione all'Elenco Operatori Economici gli operatori economici dovranno, in fase di registrazione al portale, prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dichiarare di accettare quanto prescritto nel Codice Etico e dal Codice di Condotta dei Fornitori presenti nella sezione Trasparenza del sito aziendale di CADF S.p.A.

